

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CE) n. 936/1999 della Commissione del 27 aprile 1999	L 117	9	5.5.1999
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CE) n. 705/2005 della Commissione del 4 maggio 2005	L 118	18	5.5.2005
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione del 7 maggio 2013	L 130	1	15.5.2013

**REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 1992****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata***Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



## ALLEGATO

Designazione delle merci	ClassificazioneCodice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Prodotto, costituito da una miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (circa 40 %), di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida (circa 30 %) e di residui della distillazione dell'alcole dal granturco («corn distillers») (circa 30 %), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti, in peso calcolato sulla sostanza secca:</p> <p>— Amido 18 % ► <b>M3</b> secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte L ◀</p> <p>— Proteine (N x 6,25) 28 % ► <b>M3</b> secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte C ◀</p> <p>— Materie grasse 4,4 % ► <b>M3</b> secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte H ◀</p> <p>È utilizzato nell'alimentazione animale.</p>	2309 90 41	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 23 e dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 41.
<p>2. Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di idrogenoortofosfato di calcio [«fosfato bicalcico »] e di circa 40 %, in peso, di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio [«fosfato monocalcico »], utilizzata per l'alimentazione degli animali.</p>	► <b>M3</b> 2309 90 96 ◀	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e ► <b>M3</b> 2309 90 96 ◀ (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II. C).